

### 3. AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

#### Sintesi ante Covid-19 per la liquidazione compensi e criticità già esistenti

L'Amministratore Giudiziario svolge un'attività professionale complessa, nonché rischiosa, assumendo significative responsabilità sia penali che civili. La sua funzione, che deriva direttamente dall'Autorità Giudiziaria, con la quale s'interfaccia, si sostanzia non solo nella custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati ma contestualmente, nello svolgere il delicato ruolo teso a ripristinare la legalità, anche attraverso attività informative e non solo alle quali è obbligato. Si tratta pertanto di una figura complessa per la quale occorre operare delle riflessioni ad hoc in relazione allo specifico argomento oggetto del presente documento.

In particolare per ciò che riguarda la retribuzione dell'Amministratore Giudiziario, si evidenzia come le prime applicazioni del D.P.R. n. 177 del 2015 abbiano fatto emergere, in concreto, disparità di trattamento dovute ad una non sempre facile ed univoca interpretazione della norma, privilegiando le dimensioni del compendio in sequestro a discapito dei patrimoni di modeste dimensioni, pur a fronte delle medesime rilevanti responsabilità del professionista. Il D.P.R. n. 177 del 7 ottobre 2015 ha definito in particolare i criteri di applicazione dei compensi alle attività svolte dall'Amministratore Giudiziario nei seguenti ambiti:

- a) i compensi dei professionisti nei sequestri penali;
- b) i compensi dell'amministrazione giudiziaria delle cosiddette misure non ablativo (art. 34 e art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011);
- c) i compensi per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro;
- d) i compensi dei coadiutori dell'ANBSC.

Da un'attenta analisi della norma, coniugata con l'esperienza sul campo maturata dai numerosi professionisti chiamati a svolgere gli incarichi di che trattasi, le criticità rilevate sono risultate essere numerose sotto il profilo funzionale. Va precisato sin da subito che la norma alla base del suddetto Decreto, è mutuata da quella relativa alla determinazione del compenso dei Curatori Fallimentari. Tale fattispecie evidenzia in particolare delle immediate criticità:

- preliminarmente occorre individuare la massa (ovvero le masse) in relazione ai soggetti destinatari della misura di prevenzione e/o ablativa in genere (proposti e/o destinatari) e quindi i beni mobili ed immobili e le aziende (società e/o ditte individuali) facenti parte della misura;
- per la determinazione dei compensi relativi ai vari assets, si debbono seguire i criteri stabiliti nell'art. 3 del D.P.R. citato, stimando preliminarmente i singoli beni al valore di mercato e per le aziende il valore del compendio aziendale. Sul punto vale la pena osservare che il Decreto n. 177/2015 parla di "valore di mercato", e solo la prassi operativa di taluni Tribunali porta a considerare il valore dell'attivo patrimoniale in sostituzione, appunto, del citato valore di mercato, modalità sicuramente di più facile determinazione e che rappresenta un valore difficilmente contestabile anche da parte dei soggetti raggiunti dalla misura ablativa;
- si applicano poi gli aumenti e/o le riduzioni di cui agli artt. 3 e 4 del menzionato D.P.R. I valori qualificano ulteriormente l'attività in concreto svolta da parte dell'Amministratore Giudiziario, demandando all'Autorità Giudiziaria la valutazione delle attività "ordinarie" in concreto svolte dagli AA.GG. Va da sé che l'applicazione della riduzione/aumento del 50%, dovrebbe essere limitata alle sole componenti di carattere straordinario dell'attività, pur seguendo i criteri esposti dal comma 1 e al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 177/2015 (la riduzione fino al 50%, qualora l'attività svolta dall'Amministratore Giudiziario abbia cagionato "danno" allo Stato e/o ai soggetti raggiunti dalla misura ablativa - l'aumento fino al 50%, qualora l'attività svolta da parte dell'Amministratore Giudiziario abbia offerto spunti di valutazione aggiuntivi all'Autorità Giudiziaria e abbia consentito la prosecuzione/miglioramento/valorizzazione dell'attività aziendale e/o dei beni mobili ed immobili). Trasparenza ed oggettività nell'applicazione dei limiti percentili dell'art. 3, unitamente alla discrezionalità dell'applicazione dell'art. 4, si ritiene che porte-



rebbe comportare molteplici benefici alla gestione delle misure ablativo;

- le spese generali possono essere richieste nella cornice prevista dal D.P.R. in argomento (percentuale dal 5% al 10%), mentre sono integralmente rimborsabili le spese di viaggio e di trasferta in quanto documentate.

Il testo normativo in esame, inoltre, non fornisce dei criteri temporali univoci di applicazione. L'art. 24 definisce l'arco temporale della fase giudiziaria (e quindi di operatività dell'A.G.) recentemente ampliato anche alla fase di confisca di primo grado: così operando, di fatto è stato ampliato di altri 2 anni, circa, l'arco temporale del compenso che prima era riferito solo alla fase di sequestro. Il D.P.R. n. 177/2015, non tiene quindi conto dell'evoluzione temporale dell'incarico, che soggiace alle tempistiche derivanti dalla complessità della fase processuale.

A ciò si aggiunge che, pur prevedendo il D.P.R. la possibilità di poter richiedere un acconto sul compenso finale, l'attribuzione del trattamento economico viene di sovente rinviata alla conclusione delle fasi processuali, così che l'Amministratore Giudiziario dovrà evidentemente anche farsi carico di anticipare tutti quei costi e le spese necessarie per assicurare il presidio quotidiano alla gestione dei beni (ad es. spese di trasferta, implementazione struttura organizzativa laddove non presente, spese per il coadiutore etc.) senza, al contempo, avere alcuna certezza sul loro integrale recupero.

Il trattamento economico del **coadiutore**, poi, rappresenta una delle questioni più dibattute in tema di compensi in ambito giudiziario: i costi dei coadiutori dei quali l'Amministratore Giudiziario eventualmente dovesse avvalersi, non dovrebbero rilevare ai fini della quantificazione del compenso finale, perché dovrebbero rientrare tra le spese di cui avere diritto al rimborso, sempre se documentate e ove ovviamente preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

Altra criticità rilevata in ambito compensi, attiene alle tempistiche di pagamento delle liquidazioni da parte degli uffici giudiziari e dell'ANBSC: proprio a causa dei ritardi derivanti dalla liquidazione dei compensi presso i Tribunali secondo una prassi costantemente accertata (a volte tra richiesta di liquidazione, provvedimento ed effettivo pagamento passano diversi anni) e per evitare un'eccessiva tassazione al momento della liquidazione finale del compenso, sarebbe auspicabile richiedere il pagamento di un acconto con periodicità infrannuale. Ciò, inoltre, eviterebbe di avere spiacevoli sorprese in sede di liquidazione finale e consentirebbe altresì di quantificare preventivamente ed in modo concreto come l'Autorità Giudiziaria intenda applicare la tariffa e valutare nel merito il lavoro professionale svolto dall'Amministratore Giudiziario.

Il ritardo nei pagamenti unitamente al limite dei tre incarichi aziendali comporta per molti professionisti l'impossibilità di specializzarsi adeguatamente nel settore, dovendo necessariamente reperire ulteriori e diverse occasioni di lavoro per autosostenersi.

## 3.1. DIFFICOLTÀ AGGIUNTE DEL MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

L'attuale periodo di emergenza sanitaria ha evidentemente determinato un incremento cospicuo delle incombenze a carico degli Amministratori Giudiziari nell'espletamento dei propri incarichi, con una serie di delicatezze proprie del periodo di criticità sanitaria.

Nello specifico, merita maggior approfondimento la gestione delle aziende, siano esse sottoposte al blocco che di quelle che proseguono nell'attività ai sensi dei DPCM emanati dal Governo.

Si riepilogano di seguito le principali criticità operative e gestionali emerse a carico delle gestioni societarie:

a) Attività non sottoposte al blocco (di cui all'allegato n. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020):

- Ampliamento degli adempimenti e delle misure necessarie per la sicurezza aziendale e dei lavoratori. Al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti (e non solo) e il diffondersi del virus COVID-19, è emersa la necessità che le Aziende adottino delle misure specifiche e attuino efficacemente adeguati protocolli di prevenzione al fine di prevenire la configurazione di illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art.589 c.p. omicidio colposo e art.590 c.p. lesioni personali colpose);
- Costante attività di monitoraggio sul rispetto delle nuove procedure in raccordo con RSPP, Medico Competente e Responsabile HACCP, nonché di controllo e di prevenzione dei rischi di contagio COVID-19;
- Aumento delle responsabilità amministrative e penali.
- Si ritiene necessario che venga predisposto un protocollo per la gestione dell'emergenza che contempli le modalità di ingresso in azienda, le procedure di sanificazione degli spazi comuni, una informativa sulle precauzioni igieniche personali e le dotazioni al personale di adeguati dispositivi di protezione individuale che, tra l'altro, sono di difficile reperimento.

b) Attività sottoposte al blocco:

- Effettuazione di una rielaborazione del Business Plan rispetto all'ultima relazione ex art. 41 depositata. In particolare occorre operare un suo adattamento ai protocolli legali all'emergenza sanitaria ed al fine di tenere conto della più probabile evoluzione dello scenario di operatività aziendale sia sotto il profilo economico che di quello finanziario. Andranno valutati gli effetti delle (probabili) perdite di fatturato ai fini della rielaborazione dei piani di rientro dalle esposizioni debitorie commerciali, erariali e previdenziali;
- Valutazione delle più idonee misure a sostegno delle imprese messe in atto a livello nazionale e regionale con le manovre finanziarie recentemente approvate per sostenere la c.d. "ripartenza", nonché verificati ed (ove compatibili) implementati gli strumenti a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti mediante accesso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e sussidio ai dipendenti);
- Il rallentamento degli adempimenti amministrativi (ancorché espletati in *Smart Working*) implicherà una riorganizzazione del lavoro alla ripresa; occorre pertanto un costante monitoraggio attraverso un'assegnazione mirata dei compiti e degli obiettivi individuali di ciascun lavoratore;
- Riorganizzazione aziendale. Per alcune tipologie di aziende si potrebbe valutare una riconversione volta alla produzione di dispositivi legati direttamente o indirettamente all'emergenza sfruttando i diversi incentivi ministeriali e regionali;
- Revisione di tutti i contratti in essere e valutazione e rinegoziazione delle singole posizioni (contratti di fitto, contratti di leasing, contratti di natura commerciale);
- La mancanza di liquidità potrebbe generare un aumento dei contenziosi per insoluti.

L'inevitabile incremento delle incombenze a carico degli AA.GG., che ricordiamo sono anche liberi professionisti, ricadrà inevitabilmente sull'operatività dei rispettivi studi professionali laddove, quelli più piccoli e dei giovani commercialisti, ne risentiranno evidentemente in maniera più incisiva.

E ciò senza dimenticare situazioni limite riferite a professionisti che hanno ricevuto un incarico di Amministrare Giudiziario a ridosso dell'entrata in vigore del DPCM, i quali troveranno ancor più difficoltoso il subentro nella gestione dell'azienda in un momento di maggiore criticità di rilevanza mondiale.

## 3.2. PROPOSTE DI INTERVENTO

Per quanto riferito in premessa, come noto in materia le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari è disciplinata dal D.P.R. n. 177 del 2015 emanato sulla base delle norme di principio dettate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 14/2010, che hanno definito i principi fondamentali a cui ci si deve riferire per la determinazione dei compensi.

Appare evidente e logico come l'emergenza sanitaria che ha colpito la stragrande maggioranza delle aziende sottoposte a sequestro, abbia ulteriormente acuito la necessità di portare avanti alcune proposte di intervento sulla materia, proprio in considerazione dell'obiettivo incremento delle incombenze (sulla già non semplice attività di gestione dei beni in sequestro) a carico degli Amministratori Giudiziari.

La proposta di intervento non può prescindere da un intervento diretto della Pubblica Amministrazione affinché eventuali anticipazioni dei compensi siano poste a carico dell'Erario. Ed infatti, porre a carico delle aziende le dette anticipazioni, soprattutto per quelle che hanno subito un "blocco", significherebbe gravarle di un costo che in questo momento non riuscirebbero a sostenere.

Non diversa è la situazione per le aziende non soggette al blocco, ma che sicuramente hanno subito un decremento dell'attività e quindi delle disponibilità liquide.

Altra problematica qui connessa è relativa agli acconti da erogare agli Amministratori Giudiziari. In merito, si rammenta che l'art. 42 del D.Lgs. n. 159/2011 al comma 5, dispone che *"...il tribunale concede, su richiesta dell'Amministratore Giudiziario e sentito il Giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il Tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta..."*.

Il suindicato termine che, purtroppo, di sovente non viene rispettato, dovrebbe necessariamente tradursi in un termine perentorio e non ordinatorio, al pari dei termini imposti alle varie attività che l'Amministratore Giudiziario si trova a dover svolgere.

Mentre per i beni per i quali è intervenuta la confisca, il comma n. 3 dell'art. 42 dispone in particolare che: *"...le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato..."*.

Appare evidente che le principali problematiche risultano essere pertanto legate alle tempistiche ed alle disponibilità.

Invero, le difficoltà connesse alle liquidazioni degli acconti sono essenzialmente collegate alle tempistiche di effettivo pagamento, giacché nella prassi, tra la data di presentazione della richiesta di liquidazione dell'acconto a quella di liquidazione e a quella successiva di effettivo pagamento possono trascorrere anche alcuni anni. Questo naturalmente incide negativamente sugli studi professionali, che si trovano così costretti a sostenere importanti esborsi economici per almeno un biennio. A tal fine, in merito agli acconti, si potrebbe prevedere il riconoscimento, in via preliminare, di un importo minimo calcolato prudenzialmente su base mensile per ogni procedura giudiziaria ed in base alle aziende, da liquidare semestralmente e da decurtare in sede di liquidazione finale, sia per l'Amministratore Giudiziario, che per il coadiutore che assiste quest'ultimo nella procedura.





Ed ancora, potrebbe prospettarsi anche la possibilità di consentire una scelta in capo all'Amministratore Giudiziario di ricevere il pagamento dell'acconto tramite il riconoscimento di uno specifico credito di imposta da poter utilizzare in compensazione o anche cederlo a terzi, "cartolarizzazione delle spese di giustizia", subordinando il tutto ad una certificazione del credito, rilasciata dalla P.A.

In ultimo, in merito alle problematiche relative alle disponibilità dei fondi dai quali attingere per il pagamento dell'acconto sul compenso, si potrebbe ipotizzare l'utilizzo di risorse disponibili del F.U.G. (Fondo Unico Giustizia)<sup>1</sup> al fine di immettere liquidità immediata nel sistema economico.

È noto che Fondo Unico di Giustizia detenga circa 5 miliardi di euro e l'attuale normativa prevede che solo una parte delle somme sequestrate possa essere utilizzata (quelle confiscate affluiscono all'apposito capitolo del Bilancio dello Stato).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata stabilita la quota che può essere riutilizzata "*...fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa...*" (art. 2, comma 7, del D.L. n. 143/2008).

In sostanza può essere prelevata dal FUG solo una quota, peraltro limitatissima (non oltre il 30%), in quanto si teme, evidentemente, che possano essere restituite nel corso del procedimento. E' consentito l'incremento della quota prelevabile dal 30% al 50%, con Decreto del Ministro dell'Economia "*...in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici...*" (comma 7 quater).

La gestione del Fondo Unico Giustizia è affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. (art. 2 D.L. n. 143/2008, cit.), a sua volta è partecipata al 100% dal MEF.

Equitalia Giustizia deve assicurare in particolare:

- a) **la tenuta dell'"anagrafe" delle risorse** (somme e titoli) intestate al Fondo;
- b) **la gestione amministrativa** delle risorse intestate al Fondo, curando i relativi adempimenti in ordine al versamento, alla custodia, etc.;
- c) **la gestione finanziaria** delle risorse sequestrate, rendendole produttive (con modalità prive di rischio), utilizzando operatori finanziari;
- d) **la destinazione finale delle risorse** all'esito della definizione del procedimento: versamento allo Stato di quanto confiscato ovvero restituite agli aventi diritto;
- e) **il versamento allo Stato del denaro (non del controvalore dei titoli) sequestrato**, con le modalità ed entità di cui si dirà oltre. **Questa è la voce che presenta particolare interesse perché rappresenta il quantum di risorse che ben possono essere utilizzate** invece che rimanere bloccate sui conti.

Fermo restando le ipotesi anzidette in merito alla risoluzione delle tempistiche, in questo contesto emergenziale in merito alle "disponibilità", si potrebbe nell'immediato ipotizzare di attingere dal FUG le somme per il pagamento

---

<sup>1</sup> Il Fondo Unico Giustizia (FUG) è stato istituito nel 2008 (D.L. n. 112, conv. dalla L. n. 133; D.L. n. 143, conv. dalla L. n. 181) con l'obiettivo di farvi confluire le somme di denaro (contante) e i titoli (Bot, CCT, obbligazioni, azioni etc.) sequestrati, confiscati o comunque presenti a vario titolo nell'ambito di procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi.

Il FUG è stato costituito per perseguire i seguenti obiettivi:

- la necessità di censire e gestire in modo centralizzato il denaro e i titoli sequestrati (e poi confiscati);
- la volontà di mettere a reddito il denaro e, per quanto possibile, i titoli;
- l'opportunità di utilizzare almeno il denaro, sia quello dimenticato nei procedimenti, sia quello sequestrato, anticipandone la destinazione prima della confisca definitiva.

Va ribadito che il sequestro è un provvedimento che sottrae provvisoriamente il bene (denaro o titoli nel caso in esame) che può, all'esito del procedimento, o essere restituito al titolare o essere confiscato con definitiva acquisizione nelle casse dello Stato. Per tutta la durata del procedimento questo denaro ben può essere utilizzato.



di acconti sui compensi dei professionisti, che saranno poi decurtati all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale (oppure di cui si terrà conto all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale).

Si auspica, pertanto, un intervento del legislatore (e in mancanza in via suppletiva ed interpretativa da parte dei Giudici, chiamati ad applicare dette normative) che possa semplificare il D.P.R. n. 177/2015 ovvero orientare lo stesso verso criteri di equità e rispetto del lavoro effettivamente svolto (coinvolgendo quindi gli stessi Amministratori Giudiziari che potranno fornire il loro contributo anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica) e in linea con il recente menzionato Istituto dell'equo compenso.

Tab. 5 – L'Amministratore Giudiziario (A.G.): criticità e soluzioni pre e post emergenza Covid-19

Criticità pre e post emergenza Covid-19	Soluzioni prospettate
<p><b>Disparità di trattamento nella determinazione del compenso</b> causate da una non sempre facile ed univoca interpretazione della norma (D.P.R. n. 177 del 2015) che <b>privilegiano le dimensioni del compendio in sequestro</b> a discapito dei patrimoni di modeste dimensioni, pur a fronte delle medesime rilevanti responsabilità del professionista.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per quanto riguarda il <b>pagamento degli acconti</b>, si propone:</li><li>• la previsione del riconoscimento, in via preliminare, di un <b>importo minimo</b> calcolato prudenzialmente su base mensile per ogni procedura giudiziaria ed in base alle aziende, da liquidare semestralmente e da decurtare in sede di liquidazione finale, sia per l'A.G. che per il coadiutore che assiste quest'ultimo nella procedura;</li><li>• la possibilità di consentire una scelta in capo all'A.G. di ricevere il pagamento dell'acconto tramite il riconoscimento di uno specifico <b>credito di imposta</b> (utilizzabile in compensazione, cessione a terzi, "cartolarizzazione delle spese di giustizia), certificato dalla P.A;</li><li>• l'utilizzo di <b>risorse disponibili del F.U.G.</b> (Fondo Unico Giustizia) al fine di immettere liquidità immediata nel sistema economico. Nonostante l'art. 2, c. 7, del D.L. n. 143/2008 e le ipotesi in merito alla risoluzione delle tempistiche, si potrebbero utilizzare nell'immediato le somme del FUG per il pagamento di acconti sui compensi dei professionisti, che saranno poi decurtati all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale (oppure di cui si terrà conto all'atto dell'effettivo pagamento del compenso finale).</li></ul>



#### **Particolari immediate criticità:**

- individuazione della **massa**/e riferibile ai soggetti destinatari della misura di prevenzione e/o ablativa in genere (proposti e/o destinatari). Trattasi di beni mobili, immobili e le aziende (società e/o ditte individuali) sottoposte alla misura;
- determinazione dei **compensi** relativi ai vari **assets**, (art. 3 D.P.R. citato): stima preliminare dei singoli beni al **valore di mercato** e per le aziende il valore del compendio aziendale. Il menzionato Decreto parla di "valore di mercato", ma la prassi operativa di qualche Tribunale il valore dell'attivo patrimoniale (facilità di determinazione e rappresentazione di un valore difficilmente contestabile);
- applicazione di **aumenti e/o riduzioni** (artt. 3 e 4 del menzionato D.P.R.), L'applicazione della riduzione/aumento del 50%, dovrebbe essere limitata alle sole componenti di **carattere straordinario** dell'attività (in linea con art.4, cc 1 e 2 D.P.R. citato). **Trasparenza ed oggettività** nell'applicazione dei limiti percentili dell'art. 3, unitamente alla discrezionalità dell'applicazione dell'art. 4, si ritiene che porterebbe comportare **molteplici benefici** alla gestione delle misure ablativa;
- richiesta di **spese generali** dal 5% al 10%, mentre sono integralmente rimborsabili le spese di viaggio e di trasferta documentate.
- **Assenza di criteri temporali univoci di applicazione** (art. 24 definisce l'arco temporale della fase giudiziaria/operatività dell'A.G.) Nella prassi è stato ampliato di altri 2 anni, circa (prima riferito solo alla fase di sequestro).
- Nonostante sia prevista la possibilità di richiedere un **acconto**, nella prassi viene di sovente rinviato alla conclusione delle fasi processuali, L'A.G. dovrà anticipare delle spese (ad es. spese di trasferta, implementazione struttura organizzativa, spese per il coadiutore etc.) pur non sapendo con certezza quando le recupererà.
- **trattamento economico del coadiutore** (questione dibattuta): i costi dei coadiutori dei quali l'A.G. eventualmente dovesse avvalersi, non dovrebbero

È auspicabile un intervento del legislatore (e in mancanza in via suppletiva ed interpretativa da parte dei Tribunali) che possa semplificare il D.P.R. n. 177/2015 ovvero orientare lo stesso verso criteri di equità e rispetto del lavoro effettivamente svolto (coinvolgimento AA. GG. che potranno fornire il loro contributo anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica) e in linea con il recente menzionato compenso. Istituto dell'equo compenso.

Il citato D.P.R., non tiene conto dell'evoluzione temporale dell'incarico, che soggiace alle tempistiche derivanti dalla complessità della fase processuale.



rilevare ai fini della quantificazione del compenso finale, perché dovrebbero rientrare tra le spese di cui avere diritto al rimborso, sempre se documentate e ove ovviamente preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

- **tempistiche di pagamento** delle liquidazioni da parte degli uffici giudiziari e dell'ANBSC: prassi costantemente accertata (tra richiesta di liquidazione, provvedimento ed effettivo pagamento passano diversi anni). Per evitare ciò e un'eccessiva tassazione al momento della liquidazione finale del compenso, sarebbe auspicabile richiedere il pagamento di un **acconto** con periodicità **infrannuale**. (quantificazione preventiva del compenso e valutazione nel merito il lavoro svolto dall'A.G.)
- il **ritardo nei pagamenti** insieme al limite dei tre incarichi aziendali comporta per molti professionisti l'impossibilità di specializzarsi adeguatamente nel settore, dovendo necessariamente reperire ulteriori e diverse occasioni di lavoro per autosostenersi.

I Decreti Cura Italia e Liquidità hanno previsto:

**a. Attività non sottoposte al blocco:**

- ampliamento degli adempimenti e delle misure necessarie per la sicurezza aziendale e dei lavoratori.);
- costante attività di monitoraggio sul rispetto delle nuove procedure in raccordo con RSPP, Medico Competente e Responsabile HACCP, nonché di controllo e di prevenzione dei rischi di contagio COVID-19;
- aumento delle responsabilità amministrative e penali.
- è necessaria la predisposizione di un protocollo per la gestione dell'emergenza che disciplini le sopracitate problematiche.

**b. Attività sottoposte al blocco:**

- rielaborazione del Business Plan rispetto all'ultima relazione ex art. 41 depositata. Adattamento ai protocolli legali all'emergenza sanitaria che consideri la probabile evoluzione dello scenario di operatività aziendale economica e finanziaria.;
- valutazione manovre finanziarie per la c.d. "ripartenza", verifica accesso ammortizzatori sociali possibilità per lavoratori dipendenti (CIG, CIGS, FIS, ecc.);
- rallentamento adempimenti amministrativi causa una riorganizzazione del lavoro alla ripresa (obiettivi lavoratori, *smart working*, ecc.);





- riorganizzazione aziendale ed eventuale riconversione della produzione di dispositivi sanitari utilizzabili nell'emergenza;
- revisione di tutti i contratti pendenti e valutazione/rinegoziazione singole posizioni (contratti di fitto, contratti di leasing, contratti di natura commerciale);
- probabilità di generazione di contenziosi per insoluti causati dalla mancanza di liquidità.
- L'incremento delle incombenze a carico degli AA.GG., ricadrà inevitabilmente sull'operatività dei rispettivi studi professionali, in particolare quelli più piccoli e i giovani commercialisti ne risentiranno in maniera più incisiva. (chi ha ricevuto un incarico a ridosso dell'entrata in vigore del DPCM avrà certamente più difficoltà nell'amministrazione della società in un delicato e confuso quanto complesso contesto).

L'emergenza sanitaria ha incrementato le incombenze (a carico degli AA. GG.) e le aziende sotto sequestro che hanno subito il "blocco" non sono in grado di sostenere alcun costo, mentre quelle non soggette al blocco presentano molte difficoltà perché hanno subito un decremento dell'attività e delle disponibilità liquide.